

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per le Aziende ULSS della Regione del Veneto, per l’Azienda Ospedaliera di Padova, per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, per l’IRCSS Istituto Oncologico Veneto, per l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (TV), per l’A.R.P.A.V. e per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 2^ Procedura

N.	Articolo e Paragrafo di rfm	Pagg. di rfm	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Proposta di modifica
1	Punto 1 - Premesse - Lettera d)	4	Rilevazione radioattività	Al fine di fare una corretta valutazione dei costi del servizio è necessario che il valore di questa richiesta (rilevazione radioattività) venga opportunatamente considerato altrimenti una sua sottovalutazione potrebbe compromettere la remuneratività dell’offerta. L’attivazione di un sistema di controllo dell’eventuale radioattività residua così come viene richiesta determina investimenti di diverse migliaia di Euro. Si evidenzia che, come attuali esecutori dei servizi di molte strutture che faranno parte della procedura di gara, tale servizio attualmente non è compreso nelle tariffe praticate	Si chiede di eliminare tale onere a carico dell'Appaltatore prevedendone la fornitura successiva a seguito di una trattativa, o in alternativa indicare i presidi laddove si rende necessaria tale fornitura prevedendo il relativo importo di spesa nella base d'asta.
2	Punto 2 - Definizioni	5	Destinazione finale	In questa parte si evidenzia che gli impianti di sterilizzazione non vengono considerati come impianti di Destinazione Finale. Premesso che la normativa vigente obbliga che i rifiuti a rischio infettivo vengano smaltiti attraverso un processo di termodistruzione o sterilizzazione, non si capisce perché l’attività di sterilizzazione venga considerata in maniera differente rispetto a quella di termodistruzione. Entrambe le attività generano un rifiuto di risulta che necessita di una successiva fase di smaltimento. Nel caso della sterilizzazione, a valle del processo, viene prodotto un rifiuto sterilizzato, irricongoscibile ed essiccato, smaltito poi in impianti di incenerimento autorizzato per trattare rifiuti non pericolosi. Nel caso dell’incenerimento, a valle del processo, viene prodotto un rifiuto, le ceneri, smaltite poi in discariche per rifiuti pericolosi.	Al fine di equiparare le due differenti modalità di smaltimento così come previsto dalla norma, si chiede di considerare gli impianti di sterilizzazione come impianti di Destinazione Finale
3	Punto 3 - Descrizione del Servizio	6	SISTRI	Viene richiesto un sistema informatizzato collegabile con il SISTRI. Si ricorda che il SISTRI è stato abrogato.	Togliere richiesta sistema informatizzato collegabile con il SISTRI
4	Punto 7 - Fornitura contenitori ed etichette	10 e 11	Contenitori per aree ad alto rischio CER 180103/180202	Viene richiesto che tutti i contenitori proposti come monouso dovranno essere imballati in modo tale da garantirne la corretta conservazione: per le aree ad alto rischio (Sale operatorie e terapie intensive) tutte le componenti dell’imballaggio dovranno essere confezionate in unità contenenti non più di 10 pezzi al fine di preservarne l’integrità ed evitarne la contaminazione. Per tali aree, nel caso in cui l’Offerente proponga il contenitore riutilizzabile, dovrà comunque fornire il contenitore nuovo. Al fine di fare una corretta valutazione dei costi del servizio è necessario che il valore di tale richiesta venga opportunatamente considerato altrimenti una sua sottovalutazione potrebbe compromettere la remuneratività dell’offerta. In particolare, visto che la remunerazione del servizio è prevista al peso netto, va considerato che la fornitura obbligatoria di contenitori monouso o sempre nuovi incrementerà il quantitativo di rifiuti da avviare a smaltimento, dovendo smaltire anche il peso del contenitore. Tale particolarità aumenterebbe di circa il 30% la tariffa che sarebbe proposta per i contenitori riutilizzabili (il costo riferito al contenitore nuovo o monouso dovrebbe essere spalmato esclusivamente sui chili netti. Esempio: se vengono indicati kg. 100 di rifiuti netti da quotare ed il concorrente proponga €/Kg. 1,50 in teoria si aspetterebbe di fatturare €. 150 (100*1,50). Qualora si dovessero proporre 50 contenitori sempre nuovi e/o monouso per le aree ad alto rischio il quantitativo di rifiuti da avviare a smaltimento non sarebbe più Kg. 100 ma Kg. 200 ipotizzando che il contenitore monouso/sempre nuovo pesasse Kg./Cad. 2 (50x2). A questo punto il prezzo effettivo netto a chilo sarebbe €. 0,75 (€. 150 (fatturato)/200(chili effettivi)). In alternativa, visto che la fornitura del contenitore monouso/sempre nuovo riguarderebbe sia le aziende che proporrebbero contenitori monouso che riutilizzabili, sarebbe corretto prevedere per tali rifiuti la remunerazione al peso lordo del contenitore, mantenendo così inalterata l’equivalenza del raffronto delle offerte economiche (nel caso posto come esempio l'aggiudicatario fatturerebbe €. 300 (1,50x200). Diversamente, il costo di tale richiesta deve essere correttamente valutato all'atto della definizione della base d'asta. Si evidenzia che, come attuali esecutori dei servizi presso molte strutture che faranno parte della procedura di gara, tale fornitura non è compresa nelle tariffe praticate	Per i contenitori monouso/sempre nuovi al fine di una corretta valutazione economica deve essere comunicato il numero approssimativo necessario e considerare il costo nella definizione della base d'asta, prevedendo la fatturazione al peso lordo

N.	Articolo e Paragrafo di rfm	Pagg. di rfm	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Proposta di modifica
5	Punto 7 - Fornitura contenitori ed etichette	11	Certificazione UN EN ISO 15883-1:2009 e/o 15883-2:2009	Nel caso in cui il concorrente proponga contenitori riutilizzabili per il confezionamento di rifiuti a rischio infettivo, viene specificato che il processo di disinfezione dei contenitori dovrà essere svolto tramite l'impiego di apparecchiature certificate UN EN ISO 15883-1:2009 e/o 15883-2:2009. Si evidenzia come le norme della serie 15883 specificano i requisiti generali di prestazione per gli apparecchi di lavaggio e disinfezione e loro accessori, destinati ad essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione di dispositivi medici riutilizzabili e altri prodotti utilizzati in campo medico, dentale, farmaceutico e veterinario. Si riferiscono in particolare alle procedure e al sistema di controllo a cui devono essere sottoposti per lo più le macchine per il lavaggio e la disinfezione di strumentazioni riutilizzabili e dispositivi medici che entrano a contatto con il paziente, quali, a titolo di esempio, strumenti chirurgici, attrezzature per anestesia, recipienti, ampole e provette, ecc. Tale norma non è applicabile agli impianti di sanificazione e disinfezione dei contenitori riutilizzabili poiché i contenitori per rifiuti sanitari non sono dispositivi medici, né entrano o possono entrare a contatto con il paziente. Qualora tale prescrizione fosse mantenuta, di fatto escluderebbe la possibilità di offrire contenitori riutilizzabili perché in Italia non esiste un impianto con tali caratteristiche.	Si chiede l'eliminazione di tale richiesta
6	Punto 7 - Fornitura contenitori ed etichette	12	Fornitura impianti per la raccolta dei rifiuti liquidi	Si specifica che qualora nel corso della durata contrattuale si rendesse necessario acquisire o sostituire cisterne e relative vasche di contenimento per la raccolta di rifiuti liquidi, la ditta aggiudicataria dovrà procedere alla fornitura e relativa installazione, con costi e oneri a proprio completo carico. Tale richiesta, se non correttamente dettagliata e valorizzata nella base d'asta, potrebbe compromettere la remuneratività dell'offerta. La sostituzione di un impianto di questo tipo comporta un investimento di diverse migliaia di Euro e la possibilità che possano pervenire "infinite" richieste, non consente al partecipante di valutarne la portata economica da considerare. Si evidenzia che, come attuali esecutori dei servizi di molte strutture che faranno parte della procedura di gara, tale fornitura attualmente non è compresa nelle tariffe praticate	Si chiede di eliminare tale onere a carico dell'Appaltatore perché difficilmente valutabile, o in alternativa indicare il numero di impianti da sostituire/adeguare prevedendo il relativo importo di spesa nella base d'asta.
7	Punto 7 - Fornitura contenitori ed etichette	14	Fornitura contenitori per rifiuti a rischio infettivo CER 180103/180202	Per quanto riguarda i contenitori per i rifiuti a rischio infettivo CER 180103/180202, in un punto viene specificato che questi devono essere in lastre di polipropilene alveolare o in polietilene/polipropilene rigidi o cartone plastificato con fondo integralmente chiuso e sigillato. In un altro punto si vieta la presentazione di contenitori in cartone anche plastificato	Chiarire la contraddizione
8	Punto 13 - Smaltimento, Recupero e Destinazione Finale	21	Impianti di Destinazione Finale	Si specifica che: "In relazione ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo (18.01.03*, 18.02.02*) la destinazione deve essere direttamente l'impianto di incenerimento o di sterilizzazione, senza soste intermedie". Tale previsione, oltre a contrastare con la normativa vigente, che non prevede un obbligo in tal senso, determinerebbe una lievitazione smisurata dei costi di trasporto decisamente insostenibile per gli operatori economici operanti nel settore e, pertanto, interessati a partecipare. Di fatto, la possibilità di utilizzare impianti di stoccaggio anche per tale tipologia di rifiuti, oltre che essere, come è noto, espressamente previsto dalla normativa vigente, consentirebbe un'ottimizzazione dei costi di trasporto che diversamente, per l'appunto, diverrebbero insostenibili. Da ciò consegue come l'inserimento eventuale di una tale previsione si presterebbe a profili di illegittimità della lex di gara tali da determinarne la probabile impugnazione. Si evidenzia, peraltro, come le precedenti procedure di gara (servizi attualmente in esecuzione) prevedessero l'utilizzo degli impianti di stoccaggio per l'erogazione del servizio di che trattasi, circostanza nota alla scrivente per essere quest'ultima tra gli attuali esecutori dell'identico servizio presso molte delle strutture interessate dalla gara in oggetto. A quanto sopra, si aggiunga, qualora dovesse essere utile ai fini della valutazione in merito all'opportunità di inserimento della suddetta previsione, come la responsabilità del produttore venga meno una volta che questi abbia affidato il rifiuto ad un impianto autorizzato ad effettuare una delle operazioni di smaltimento di cui all'Allegato "B" parte quarta del D.Lgs. 152/06 e abbia ricevuto, entro 90 giorni dal ritiro, la quarta copia del formulario timbrato e firmato dal destinatario, con la conseguenza che un impianto di stoccaggio debitamente autorizzato debba intendersi a tal fine equiparato ad una qualsivoglia altro impianto di smaltimento	Si chiede, pertanto, per i suesposti motivi, di evitare l'inserimento nella normativa di gara della suddetta previsione
9	Punto 13 - Smaltimento, Recupero e Destinazione Finale	22	Impianti di Destinazione Finale	Viene previsto che: "per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione, si richiede, inoltre, senza ulteriori oneri a carico delle Aziende sanitarie, di verificare l'assenza di pericolosità del rifiuto effettuando apposite analisi sul rifiuto sterilizzato, con cadenza almeno mensile. Tale periodicità dovrà essere aumentata in caso di esito non conforme e potrà essere ridotta fino alla metà in caso di almeno tre esiti conformi consecutivi". Con riferimento a tale previsione, si evidenzia come le prescrizioni sulle modalità di gestione degli impianti di smaltimento (tra cui sono comprese le attività di analisi sui rifiuti oggetto di sterilizzazione) siano impartite dagli organi deputati al rilascio del documento autorizzativo a cui, pertanto, gli impianti sono evidentemente obbligati ad ottemperare apparendo quindi del tutto inutile, ed eccessivamente vessatorio, ogni ulteriore diverso controllo. Ciò posto, appare chiaro come tale previsione imporrebbe del tutto immotivatamente un onere eccessivamente gravoso agli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara, tale quindi da costituire un valido profilo di illegittimità a sua volta tale da determinarne la probabile impugnazione. Si fa infine rilevare come la previsione in oggetto appaia anche illogica non avendo l'originaria azienda sanitaria produttrice dei rifiuti alcuna responsabilità circa la qualità del rifiuto sterilizzato proveniente dal relativo trattamento in apposito impianto debitamente autorizzato	Si chiede, pertanto, per i suesposti motivi, di evitare l'inserimento nella normativa di gara della suddetta previsione

N.	Articolo e Paragrafo di rfm	Pagg. di rfm	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Proposta di modifica
10	Punto 14 - Smaltimento, Recupero e Destinazione Finale	22	SISTRI	Il SISTRI è stato abrogato	Eliminare ogni riferimento al SISTRI
11			Quantitativo rifiuti prodotti anno 2019 CER 180103	Al fine di dare ulteriori informazioni che la scrivente ritiene fondamentali per la determinazione della base d’asta e la corretta indicazione dei quantitativi di rifiuto da quotare, si rappresentano di seguito i dati riferiti ai rifiuti di cui ai CER 180103 gestiti dalla scrivente nell’anno 2019 nell’ambito dell’attuale contratto presso le Aziende Sanitarie oggetto della procedura di gara, specificando se il quantitativo indicato è al peso lordo o peso netto. Tali informazioni, sulle aziende citate, sono conosciute dalla scrivente in quanto attuale esecutrice del servizio: -A.O. Verona CER 180103 anno 2019 circa Kg. 860.000 Lordi. E’ presumibile che i quantitativi su cui bisognerà effettuare la proposta economica corrisponderanno a circa Kg. 650.000 netti (detratta la tara degli attuali contenitori monouso);-IOV Padova CER 180103 anno 2019 circa Kg. 97.000 netti(quantitativo già al netto del peso del contenitore); -AULSS 7 Pedemontana CER 180103 anno 2019 circa Kg. 450.000 Lordi.E’ presumibile che i quantitativi su cui bisognerà effettuare la proposta economica corrisponderanno a circaKg. 330.000 netti(detratta la tara degli attuali contenitori monouso); -AULSS 1 Dolomiti CER 180103 anno 2019 circa Kg. 290.000 Lordi. E’ presumibile che i quantitativi su cui bisognerà effettuare la proposta economica corrisponderanno a circa Kg. 220.000 netti (detratta la tara degli attuali contenitori monouso); - AULSS 3 (solo Ospedali di Dolo, Mirano, Noale e Chioggia CER 180103 anno 2019 circa Kg. 357.000 netti (quantitativo già al netto del peso del contenitore); -AULSS 5 Polesana CER 180103 anno 2019 circa Kg. 430.000 netti (quantitativo già al netto del peso del contenitore); - AULSS 3 (solo Ospedali di Dolo, Mirano, Noale e Chioggia) CER 180103 anno 2019 circa Kg. 357.000 netti (quantitativo già al netto del peso del contenitore); - AULSS 6 Euganea (solo Ospedali di Piove di Sacco e Sant’Antonio di Padova) CER 180103 anno 2019 circa Kg. 300.000 netti (quantitativo già al netto del peso del contenitore); -AULSS 9 Scaligera CER 180103 anno 2019 circa Kg. 450.000 (quantitativo già netto per Legnago e San Bonifacio e lordo per Verona ex USL 20). E’ presumibile che i quantitativi su cui bisognerà effettuare la proposta economica corrisponderanno a circaKg. 400.000 netti (detratta la tara degli attuali contenitori monouso utilizzati dalla ex usl 20 di Verona); - Azienda Ospedaliera di Padova CER 180103 anno 2019 circa Kg. 930.000 Lordi. E’ presumibile che i quantitativi su cui bisognerà effettuare la proposta economica corrisponderanno a circa Kg. 700.000 netti (detratta la tara degli attuali contenitori monouso);	Visto che viene richiesta la fatturazione al peso netto del contenitore (oggi in alcune ASL, come indicato nelle osservazioni, avviene al peso lordo), si invita ad indicare il peso netto corretto, scorporando il peso dei contenitori dai quantitativi di quelle Aziende che attualmente utilizzano contenitori monouso e che oggi riconoscono la remunerazione al peso lordo del contenitore
12			Mercato dei rifiuti diversi da quelli a rischio infettivo	Con l’intento di fornire informazioni utili ad una corretta determinazione della base d’asta, si ricorda che nell’ultimo biennio il mercato dei rifiuti diversi da quello a rischio infettivo ha subito notevoli incrementi, a volte anche del 300%. Come è facile verificare dalle notizie di stretta attualità (vedasi ad esempio il link https://www.iltempo.it/italpress/2019/11/05/news/rifiuti-sistema-fragile-per-le-imprese-+40-di-costi-in-due-anni-1235361/), il settore dello smaltimento dei rifiuti speciali sta attraversando un periodo di generale crisi, dovuta o acuita sia da motivazioni nazionali (sostanziale insufficienza di impianti e di spazi di smaltimento) che internazionali (interruzione di flussi di smaltimento verso l’estero ed in particolare verso taluni paesi che in passato garantivano la ricezione di notevoli quantitativi di rifiuto). Come sempre accade in un mercato dove la domanda (quantitativi di rifiuto prodotto) supera l’offerta (disponibilità di spazi di smaltimento), i costi per le imprese che operano in questo settore aumentano. In particolare, per talune tipologie di rifiuto, i costi di smaltimento sono stati aggiornati fino a 3 volte nel corso dell’ultimo anno. Ciò riguarda in primo luogo i rifiuti cosiddetti “industriali” (speciali pericolosi diversi da quelli a rischio infettivo e non pericolosi) ma anche i rifiuti assimilabili agli urbani (raccolte differenziate, compresi il vetro e la plastica utilizzati per l’imballaggio di prodotti medicali).	Si chiede di tenere in opportuna considerazione i prezzi di mercato delle tipologie di rifiuto diverse da quelle a rischio infettivo.
13			Fornitura contenitori Azienda Ospedaliera di Padova	Si ricorda che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti attualmente prestato dalla scrivente presso l’Azienda Ospedaliera di Padova non comprende la fornitura dei contenitori in quanto l’Azienda si rifornisce autonomamente dal produttore	Se la fornitura dei contenitori sarà compresa nel servizio appaltato si prega di tenerne conto al fine di determinare la corretta base d’asta. Si ritiene che il valore di tale fornitura valga qualche centinaio di migliaia di Euro all’anno

N.	Articolo e Paragrafo di rfm	Pagg. di rfm	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Proposta di modifica
14			Determinazione base d'asta	Si ritiene opportuno ricordare che la Regione Veneto non dispone di impianti che abbiano una capacità sufficiente a trattare tutti i rifiuti sanitari a rischio infettivo. Pertanto la maggior parte di quelli prodotti dalle Aziende Sanitarie saranno smaltiti fuori Regione.	Tenuto conto che circa il 30%/40% dei costi dell'intero servizio sono riconducibili a quelli di trasporto, si invita la Stazione Appaltante a tener conto di questa particolarità, anche in considerazione delle tariffe di aggiudicazione degli ultimi 2 anni di quelle Stazioni Appaltanti le cui Regioni sono invece dotate di impianti di smaltimento con sufficiente capacità ricettiva
15			Servizio smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo Ospedale di Bassano del Grappa	Si ricorda che l'attuale servizio erogato all'Ente, per quanto riguarda i rifiuti a rischio infettivo, prevede solo il trasporto e la fornitura dei contenitori. Il Servizio di smaltimento rifiuti attualmente è erogato direttamente dall'impianto di smaltimento	Se la fornitura del servizio di smaltimento rifiuti rischio infettivo sarà compresa nel servizio appaltato si prega di tenerne conto al fine di determinare la corretta base d'asta. Si ritiene che il valore di tale fornitura valga qualche centinaio di migliaia di Euro all'anno
16			Progetto Tecnico	Tenuto conto di esperienze precedenti, si invita a tenere nella dovuta considerazione il limite massimo di grandezza dei file per ogni singolo lotto	Dimensione consigliata 500 MB per ogni singolo lotto
17		9	Remunerazione a peso netti per il CER 180103-180202	Poiché molte aziende utilizzano contenitori monouso va valutato con attenzione il peso netto; altrimenti si rischia di mettere una base d'asta non remunerativa	
18		14	Contenitori	Specificare se i contenitori in cartone plastificato sono ammessi	
19		18	Rilevazione della radioattività	Così come richiesto la rilevazione della radioattività comporta un onere importante che potrebbe compromettere la remunerazione del servizio	
20		21	Sterilizzazione	Non è chiaro la differenza di trattamento a livello documentale tra termodistruzione (R1 o D10) e sterilizzazione (D9). Entrambi i processi producono un rifiuto: la sterilizzazione produce un rifiuto secco non pericoloso, la termodistruzione ceneri pericolose. Pertanto si chiede di equiparare anche da un punto di vista di documenti richiesti la termodistruzione con la sterilizzazione.	
21		22	Sterilizzazione	Si richiedono analisi del rifiuto sterilizzato con cadenza mensile. Si fa notare che la sterilizzazione è già regolata da normative di legge che scadenzano anche la frequenza delle analisi sullo sterilizzato	
22			Altre tipologie di rifiuto diversi da quelli a rischio infettivo	Considerato i sostanziali aumenti dei prezzi di smaltimento si richiede di valutare con attenzione i prezzi da porre a base d'asta facendo riferimento ai prezzi attuali e non ai prezzi storici.	
23				Con riferimento ai contenitori per CER 18 01 03 è stato riportato un refuso; viene posta in evidenza la seguente frase "devono essere in lastre di polipropilene alveolare o in polietilene/polipropilene rigido o cartone plastificato con fondo integralmente chiuso e sigillato" e poche righe dopo "devono essere costituiti di materiale in plastica che non deve produrre sostanze tossiche con la combustione (non sono ammessi contenitori in cartone o in cartone plastificato)".	Confermate che non sono ammessi contenitori in cartone o cartone plastificato? In tal caso rivedrei il primo punto.
24				Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti: viene richiesta la certificazione ISO 23907:2012, vi informo che è attualmente in vigore la nuova edizione ISO 23907:2019	